

A.N.I.C.I.

STATUTO SOCIALE

TITOLO 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPO

Art.1 – L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERALLEATI COMBATTENTI D'ITALIA, con sigla A.N.I.C.I., fu costituita il 15 settembre 1964 con rogito del Notaio Carlo Emiliano Verde in Genova, Nervi e con sede provvisoria in Genova, Via G.M. Saporiti n.5, m.a.m. Repertorio 169129 – Raccolta n.8498, con gli scopi primari di “*glorificare la memoria dei caduti della 1^a e 2^a guerra mondiale*” e di “*internazionalizzare nei paesi alleati i valori combattentistici come strumento di pace*”.

A causa del trascorrere del tempo, la inesorabile fugacità della vita, ha assottigliato drasticamente le fila dei combattenti, i cui sopravvissuti graviti dagli acciacchi e dal peso degli anni, non sono più in grado di testimoniare con la loro presenza, l'orgoglio di avere servito la Patria nel momento del pericolo.

Per non vanificare tale patrimonio di nobili valori ideali da tramandare alle nuove generazioni, i Combattenti superstiti hanno rielaborato gli scopi dello Statuto originario aggiornandone la lettura alla luce della nuova realtà comunitaria nella quale i popoli europei saranno presto chiamati ad operare e a confrontarsi pacificamente in un'Europa “*Patria delle Patrie*”.

L'Associazione pertanto, che non ha fini di lucro, nata LIBERA, DEMOCRATICA e APARTITICA, in seguito alla rielaborazione, si definisce anche:

- COMBATTENTISTICA, in armonia alla attuale accezione che si attribuisce al combattente come “*strumento di Pace*”;
- PATRIOTTICA, perché rispettosa e fedele della tradizione Risorgimentale;
- EUROPEISTA, perché convinta che l'EUROPA UNITA faciliterà il processo di pacificazione dei popoli e ne favorirà lo sviluppo socio-economico.

L'Associazione può federarsi con altre Associazioni che, per statuto perseguono analoghe finalità, nella piena salvaguardia della propria autonomia decisionale.
Ha la sede presso l'abitazione del Presidente Nazionale.

Art.2 – Gli scopi dell'Associazione sono:

- *Onorare* i caduti di tutte le guerre e i Civili caduti per un fatto bellico;
- *Promuovere* la cooperazione con le Associazioni combattentistiche e d'Arma nazionali e con l'organizzazione europea delle Associazioni Militari;
- *Stimolare* la formazione di una coscienza europea;
- *Agevolare* e sviluppare una maggiore reciproca conoscenza tra i popoli europei con attività culturali e sociali e manifestazioni patriottiche ed europeiste;
- *Tutelare* in ogni campo i diritti e gli interessi morali e materiali dei propri associati e ove sarà possibile fare opera di assistenza.

TITOLO 2 – DEI SOCI

Art.3 – Possono far parte dell'Associazione, purchè ne facciano domanda, accettino il presente Statuto e provvedano al pagamento delle quote sociali:

- a) I Combattenti e Reduci di guerra italiani ed europei, i Reduci dalle missioni umanitarie e di pace, organizzate e dirette da organismi internazionali riconosciuti, nonché i militari che hanno svolto la loro attività presso Comandi alleati nell'ambito della NATO per un congruo periodo di tempo.
- b) Gli appartenenti alle FF.AA. e ai Corpi armati dello Stato o ad essi assimilati in servizio, come potenziali “*operatori di pace*” e in congedo perché, memori del dovere compiuto, anche con il servizio di leva, vogliono, con immutata fede, servire la Patria, da “*operatori di pace*”;

- c) I familiari dei soggetti di cui sopra e i cittadini che nell'esercizio della loro professionalità, perseguono con particolare impegno gli scopi dell'Associazione.

Art.4 – I Soci in base alla loro provenienza possono essere qualificati in:

- BENEMERITI (art.3, comma a);
- ORDINARI (art.3, comma b);
- SIMPATIZZANTI (art.3, comma c);
- ONORARI, gli ex Presidenti Nazionali, di Federazione e personalità eccellenti dell'U.E.

Art.5 – Perdita della qualifica di Socio:

- a) La qualifica di Socio si perde:

- - - Per inadempienza amministrativa o per decesso. La inadempienza può essere sanata entro l'anno in corso oppure al massimo entro il secondo anno in cui si riferisce la quota associativa.
 - A seguito di provvedimento sospensivo emesso dal Collegio dei Probiviri;
 - Per indegnità o per avere riportato condanne dall'Autorità Giudiziaria per reati non colposi e infamanti, ratificata dal Consiglio Nazionale;
- b) Il Socio espulso ha la facoltà di presentare ricorso motivato al Presidente Nazionale con lettera AR, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure rinnovare la domanda di ammissione, dopo un anno dall'espulsione, direttamente alla Presidenza Nazionale che si riserva il diritto di accoglienza.

Art.6 – Benemerenze

- a) Allo scopo di premiare il Socio o le persone simpatizzanti, per atti e comportamenti degni di apprezzamento e di rilievo l'Associazione ha coniato, in campo nazionale, una benemeranza denominata "CROCE D'ORO AL MERITO INTERALLEATO";
- b) In campo internazionale (Comunità europea) la Presidenza Nazionale favorisce l'interscambio di benemerenze che esaltano i valori ideali dell'Associazione.

TITOLO 3 – ORGANISMO ASSOCIATIVO

Art.7 – Sono organi centrali dell'Associazione:

- a) Il Congresso Nazionale, supremo organo deliberante;
- b) Il Consiglio Nazionale, massimo organo di governo;
- c) La Presidenza Nazionale, massimo organo direttivo.

Art.8 – Il Congresso Nazionale:

- a) E' *costituito* dalla riunione dei Soci Delegati rappresentanti della varie Federazioni dislocate nel territorio nazionale, europeo o extraeuropeo (vds. Art.14 dello Statuto).
Ciascuna Federazione è rappresentata da un Delegato per ogni 50 Soci e frazioni a partire da 25; se la frazione è inferiore a 25 la delega è attribuita al Presidente della Federazione che così rappresenta un numero di Soci superiore a 50.
Nella scelta dei Delegati è consigliabile delegare i Presidenti di Sezione e se non bastano, i Consiglieri di Sezione e di Federazione;
- b) E' *convocato* sempre dalla Presidenza Nazionale:

- - - In seduta ordinaria ogni tre anni per procedere al rinnovo delle cariche sociali centrali, in località ed epoca stabilite dal Consiglio Nazionale;
 - In seduta straordinaria ogni qualvolta ritenuto necessario dal Consiglio Nazionale, oppure da metà più una Federazione, oppure da 50 Soci di varia provenienza e in regola col pagamento della quota sociale, a mezzo richiesta scritta con lettera AR per motivi di particolare urgenza e importanza che ne fissa la convocazione entro 60 giorni;
 - Le sedute ordinarie o straordinarie, se accolte dalla Presidenza Nazionale per la riconosciuta urgenza non diversamente superabile, sono valide in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei delegati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti;
- c) Si *riunisce* alla data e nel luogo prescelto nominando un Presidente del Congresso, un Presidente di seggio, un Segretario e tre Scrutatori.
- d) *Delibera* con la maggioranza dei voti rappresentati:

- - - Per l'approvazione o la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti;
 - Per l'elezione delle cariche sociali centrali e per i provvedimenti disciplinari la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano o per appello nominale, se richiesto esplicitamente dalla Presidenza Nazionale o da almeno 1/3 dei Delegati la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

In ogni caso, per il computo dei voti, si terrà conto del numero dei Soci che ciascun Delegato rappresenta.

- e) Ha le seguenti attribuzioni:

- - - *Discutere* la relazione del Presidente Nazionale e definire, con voto palese, l'indirizzo generale e gli obiettivi da perseguire fino al prossimo Congresso;
 - *Eleggere* i componenti del Consiglio Nazionale, che durano in carica tre anni;
 - *Nominare* a titolo onorifico e per casi del tutto eccezionali un Presidente Nazionale Onorario;
 - *Esaminare* la situazione finanziaria approvata dal Consiglio Nazionale;
 - *Apportare* modifiche allo Statuto;
 - *Deliberare* lo scioglimento dell'Associazione.

Art.9 – Il Consiglio Nazionale

- a) E' *costituito* dalla Presidenza Nazionale, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei revisori dei revisori dei Conti e dai Presidenti di Federazione come Consiglieri di diritto, eletti da ciascuna Federazione;
- b) E' *presieduto* dal Presidente Nazionale che lo convoca una o due volte all'anno, oppure su richiesta della metà più uno dei suoi componenti, con lettera raccomandata, 30 giorni prima della data di convocazione. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei convocati, nella successiva convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti;
- c) Ha le seguenti attribuzioni:

○

- *Esaminare e approvare* lo stato di previsione delle attività associative;
- *Disporre* la data, il luogo, l'ora e l'Ordine del Giorno (O.G.) del Congresso Nazionale;
- *Deliberare e tradurre* in direttive operative gli obiettivi fissati dal Congresso Nazionale;
- *Esaminare e approvare* il bilancio consuntivo sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime il suo parere con una relazione;
- *Concordare* le modifiche dello Statuto da esaminare in sede di Congresso;
- *Deliberare* sui provvedimenti disciplinari presi dal Collegio dei Probiviri;
- *Deliberare* la quota associativa annuale, il costo della Benemerenzza sociale e ogni altra cosa che comporta un costo un denaro;
- *Approvare* la relazione del Regolamento e le sue varianti;
- *Delibera* sullo scioglimento degli Organismi dipendenti.

Art.10 – La Presidenza Nazionale

- a. E' costituita dal Presidente Nazionale, dal vice-Presidente Nazionale e dalla Segreteria Nazionale;
- b. Assolve i seguenti compiti:

•

○

- *convocare* il Congresso Nazionale;
- *convocare* il Consiglio Nazionale;
- *cura* i rapporti associativi con e fra le Federazioni;
- *sostiene* l'attività e ogni iniziativa promozionale delle Federazioni nel rispetto del principio "*Marciare divisi per progredire uniti*";
- *elaborare* uno stato di previsione sulla base dei programmi dell'attività associativa.

Art. 11 – Il *Presidente Nazionale* rappresenta l'Associazione, ne è il propulsore e il coordinatore della varie attività degli organi dipendenti.

Nei rapporti con i Soci, con i terzi e in tutti gli atti Civili e Giudiziari è il legale rappresentante dell'Associazione.

Ha la firma Sociale, stipula contratti, firma la corrispondenza e gli atti nonché le delibere dell'Associazione.

Può delegare al Vice-Presidente o ai Consiglieri della Presidenza collegialmente o singolarmente alcune delle mansioni a lui attribuite.

Art.12 – Il Vice-Presidente Nazionale collabora col Presidente Nazionale, lo costituisce se impedito e, se l'impedimento è definitivo, gli subentra senza alcuna formalità:

in questo caso nomina un Vice Presidente Nazionale *pro tempore* e ne propone la conferma al Consiglio Nazionale.

Analoga procedura se l'impedimento definitivo è a carico del Vice-Presidente Nazionale.

Art.13 – La Segreteria Nazionale è costituita dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da 3 Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso.

Dipende dal Presidente Nazionale e dal Vice Presidente Nazionale.

Svolge le mansioni d'ufficio ed opera sulla base delle direttive ricevute.

- a) Il *Segretario Nazionale* è il capo della Segreteria ed è responsabile della tenuta dei registri, della regolarità della corrispondenza che sottoporrà alla firma del Presidente se si tratta di lettere o atti ufficiali dell'Associazione, negli altri casi può firmare anche il Vice Presidente funge da Segretario nelle riunioni assembleari. Si avvale della collaborazione di 3 Consiglieri.
- b) Il Tesoriere Economico è responsabile della regolare tenuta dei fondi dell'Associazione, esegue i mandati di pagamento e provvede all'incasso dei proventi che firma congiuntamente al Presidente Nazionale. Tiene aggiornata la documentazione contabile e conserva le pozzette contabili che giustificano il bilancio preventivo e consuntivo.
- c) I Consiglieri Nazionali, in numero di 3, eletti dal Congresso Nazionale assolvono, a seconda delle esigenze gli incarichi che la Presidenza, di cui sono parte e collaboratori, riterrà di affidare loro nel corso del mandato triennale.

Art.14 – Il *Collegio dei Revisori dei Conti* è costituito da 4 membri, di cui tre effettivi ed uno supplente, eletti dal Congresso Nazionale.

- - - *vigila* sull'andamento della gestione economico-finanziaria;
 - *interviene* al Congresso Nazionale e *relaziona* sul bilancio;
 - *riferisce* per iscritto, quando lo ritiene opportuno, le proprie osservazioni sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione al Presidente Nazionale;
 - *interviene* nelle sedute del Consiglio Nazionale con carattere consultivo con almeno un rappresentante del Collegio.

Art.15 – Il *Collegio dei Probiviri* è costituito da 3 membri, eletti dal Congresso Nazionale.

Di norma il Presidente viene eletto di volta in volta, eccezionalmente può ricevere il mandato dal Congresso Nazionale.

- a) *Esamina* il problema sottoposto dalla Presidenza Nazionale ed esprime un giudizio per iscritto; nel caso di provvedimento disciplinare esamina il caso “*ex bono et ex aequo*” senza alcuna formalità procedurale ed esprime sinteticamente un giudizio scritto alla Presidenza Nazionale per i provvedimenti connessi;
- b) *E' convocato* nei casi di particolare urgenza o per consultazione su casi di particolare impegno associativo.

TITOLO 4 – ORGANI PERIFERICI-COSTITUZIONE-ATTRIBUZIONI

Art.16 – Il territorio nazionale è ripartito in Federazioni in analogia alla ripartizione provinciale; negli stati esteri può essere costituita una Federazione Nazionale da cui dipenderanno le varie Sezioni cittadine.

Le Federazioni sono amministrativamente autonome e dipendono, sia le nazionali sia le estere, operativamente dalle direttive del Presidente Nazionale.

- a) Le Federazioni costituiscono centri vitali e propulsivi e risiedono nel capoluogo di provincia e sono organizzate nel territorio dove sono costituite almeno tre Sezioni (ciascuna di almeno 15 Soci) per un totale di non meno sessanta Soci. Alle Federazioni costituite possono essere aggregate le Sezioni “fuori sede”, fino a quando nel capoluogo non sarà stata costituita una regolare Federazione.
Se nello stesso territorio provinciale si costituiscono più Sezioni con una forza superiore alle 100 unità, la Sezione più quotata, non residente nel capoluogo, potrà assumere il ruolo di Federazione provinciale previo il nulla osta della Presidenza Nazionale.
- b) Le Federazioni e le Sezioni, all'atto della loro costituzione, autorizzate preventivamente dalla Presidenza Nazionale, hanno l'obbligo di dare comunicazione alle Autorità Civili (Prefettura e Sindaco), Militari (Comandante del Presidio Militare e Comandante provinciale dei Carabinieri), di Polizia (Questura, P.M.; etc.).

- c) Il Consiglio Provinciale di Federazione è composto da un Presidente e da cinque Consiglieri fino a 100 Soci; sei Consiglieri fino a 200 Soci e otto Consiglieri oltre i 300 Soci. Fra i Consiglieri sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio è eletto in Assemblea ordinaria dai Presidenti e Segretari di Sezione.
- d) Il Consiglio direttivo di Sezione è costituito da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere e due Consiglieri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità indicate nel Regolamento.
- e) L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali di Federazione e di Sezione dev'essere convocata in seduta ordinaria entro il primo quadrimestre dell'anno solare e almeno quattro mesi prima nell'anno di convocazione del Congresso Nazionale, che deve avere luogo entro il secondo semestre.
I Presidenti di Federazione eletti dalla base acquistano la carica di *Consigliere Nazionale* di diritto e non sono votati dal Congresso.

TITOLO 5 – MEZZI FINANZIARI

Art.17 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito, ad ogni livello sociale:

- Dalle quote sociali e contribuzioni varie;
- Dagli utili derivanti da manifestazioni;
- Da liberalità, donazioni ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.18 – L'esercizio finanziario si chiude con l'anno solare e con regolare approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) sulla base della relazione dell'organo revisore.

La relazione del Collegio dei Revisori dei conti unita al bilancio consuntivo saranno esaminati e approvati dal Consiglio Nazionale.

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Art.19 – Cooptazione.

Se nel corso del mandato triennale, nei rispettivi Consigli Direttivi, Nazionale, di Federazione e di Sezione, qualche carica resta vacante per esaurimento della lista dei Candidati non eletti o per mancanza di persona idonea e qualificata, ciascun Consiglio può ricercare fuori della Associazione e cooptare un cittadino che, in possesso dei requisiti necessari e sufficienti, sia in grado di assolvere l'incarico accettando, ovviamente, la normativa prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

La nomina sarà ratificata dal Congresso nazionale alla I^a convocazione. Il Cooptato acquisisce diritti e doveri eguali agli altri Soci.

Art.20 – Festività associative.

L'A.N.I.C.I., allo scopo di rendere i rapporti fra gli associati, di varia estrazione e provenienza, socievoli e armoniosi con i sentimenti praticati dalle diverse comunità per consuetudine, festeggia ogni anno con cerimonia celebrativa, oltre alle ricorrenze nazionali-patriottiche, le seguenti date significativamente importanti per l'Associazione:

- *15 Settembre*, per ricordare la costituzione del 1964;
- *13 Dicembre*, Santa Lucia, per onorarla quale sovrana patrona celeste.

Art.21 – Bandiera sociale.

I valori ideali costitutivi, in virtù dei quali, l'Associazione si definisce *PATRIOTTICA* ed *EUROPEISTA* sono simbolicamente rappresentati, singolarmente e/o congiuntamente, in ottemperanza alle vigenti disposizioni da:

- *Bandiera Nazionale Tricolore* con banda (cravatta) *azzurra* e la scritta *A.N.I.C.I.* seguita dalla sede in lettere d'oro;
- *Bandiera d'Europa* su fondo *azzurro* con al centro la corona di stelle in cui è inscritta la *Croce d'oro Europea*, con banda (cravatta) *tricolore* e la scritta *A.N.I.C.I.* seguita dalla Sede in lettere d'oro.

TITOLO 7 - SCIOGLIMENTO

Art.22 – La durata dell'Associazione vuole essere illimitata.

Quando la Presidenza Nazionale, per cause di forza maggiore, dovute a motivi non più conciliabili, preso atto della irreversibilità della situazione, *convoca* il Congresso Nazionale per esaminare e deliberare lo scioglimento, facendo nominare, nello stesso tempo, uno o più liquidatori del patrimonio sociale esistente.

In tale caso la delibera è valida con la maggioranza dei 2/3 dei voti delegati ed è controfirmata dal Presidente del Congresso e dal Presidente Nazionale.

Il ricavato della liquidazione dei beni sarà devoluto, con regolare documento legale, ad opere di assistenza o a favore di case di riposo ove sono ricoverati ex militari anziani indigenti.

Art.23 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di Attuazione, faranno testo le Norme del Codice Civile e suoi derivati.

Art.24 – Il presente Statuto Sociale (edizione1998) è stato approvato nella sede del I° Congresso Nazionale tenuto a Verona il 31 Maggio 1998.

Prof Dott. FRANCESCO GRONDONA
NOTARO
Via Colombo, 5-8
16121 – GENOVA – Tel. 010-589566

MODIFICAZIONE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno quattordici del mese di Giugno, nel mio studio in Genova, Via Colombo civico 5 interno 8.

Avanti di me Dottor FRANCESCO GRONDONA Notaro in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senz'assistenza di testimoni, avendovi il comparente che ha i requisiti di Legge con il mio consenso rinunziato è compreso:

AURELIO PANDINI, pensionato, nato a Massa Fiscaglia (Ferrara) il 09 Febbraio 1921 e residente a Genova in Via Francesco Mignone civico 9 G interno 2, di codice fiscale PNDRLA21B09F026Q.

Detto Comparente della cui personale identità io notaro sono certo, mi presenta un'originale scrittura privata avente ad oggetto lo Statuto Sociale" della A.N.I.C.I. Associazione Nazionale Interalleati Combattenti d'Italia che andrà a modificare il precedente statuto ed un'ulteriore scrittura privata avente ad oggetto il "Regolamento di Attuazione" di detta Associazione, e mi richiede di depositare le scritture medesime nei miei atti.

A ciò aderendo io Notaro ricevo dette scritture, che consistono l'una in 6 (sei) pagine a stampa computerizzata e l'altra in 5 (cinque) pagine a stampa computerizzata, senza considerare i frontespizi.

Esse si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

La predetta Associazione fu costituita in data 15 Settembre 1964 con atto a rogito del Notaro CARLO EMILIANO VERDE di Genova al n.169.129 del Repertorio e conservata a Raccolta al N.8498, con gli scopi primari di "glorificare la memoria dei Caduti della 1° e 2° guerra mondiale" e di "internazionalizzare nei paesi alleati i valori combattentistici come strumento di pace".

Rendendosi necessario adeguare alle più moderne esigenze gli scopi della associazione, per non disperdere il patrimonio di valori ideali, ma, anzi, per favorire la diffusione tra le nuove generazioni, i Combattenti superstiti hanno rielaborato gli scopi dello statuto originario aggiornandone la lettura alla luce della nuova realtà comunitaria nella quale i popoli europei saranno presto chiamati ad operare e a confrontarsi pacificamente in una Europa "Patria delle Patrie".

E richiesto io Notaro ho ricevuto quest'atto dattiloscritto in parte con mezzi meccanici a mia cura e da me medesimo completato a mano su tre facciate di un foglio di carta usobollo resa bollata e di cui ho data lettura al comparente, omessa quella degli allegati per espressa rinuncia fatta dal Comparente, con il mio consenso, il quale su mia richiesta lo approva e con me Notaro lo sottoscrive.

Firmati: Panini Aurelio

Firmati: Dr. FRANCESCO GRONDONA Notaro.